Città di
GALLARATE
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI
SERVIZIO SUAP

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI SERVIZIO ALLA PERSONA

Gallarate, 31maggio 2023

Il Dirigente:
Arch. Marta Cundari

Responsabile del servizio:
Dr.ssa Angela Nappi

Sommario

Premessa ... 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento ... 3
Art. 2 - Definizioni ... 3
Art. 3 - Titolo professionale attività di acconciatore ... 3
Art. 4 - Titolo professionale attività di estetista ... 4
Art. 5 - Titolo professionale attività di tatuatore e piercer ... 4
Art. 6 – Esercizio altre attività ... 4
Art. 7 - Forme giuridiche d'esercizio delle attività ... 4
Art. 8 - Esercizio dell'attività di estetista – tatuatore - piercer - informazione trattamenti ... 4
Art. 9 - Responsabile tecnico acconciatore - estetista ... 4
Art. 10 - Affitto di poltrona-cabina - postazione ... 5
Art. 11 - Luogo di svolgimento dell'attività ... 5
Art. 12 - Prestazioni accessorie ... 6
Art. 13 - Avvio - Subingresso - Variazione – Cessazione- attività ... 6
Art. 14 – Competenze uffici ... 7
Art. 15 - Orari ... 7
Art. 16 - Tariffe ... 8
Art. 17 - Diffida e sospensione attività ... 8
Art. 18 - Divieto di prosecuzione: ... 8
Art. 19 - Sanzioni ... 8
Art. 20 - Vigilanza e controlli ... 8
Art. 21 - Validità temporale ... 9
Art. 22 – Entrata in vigore ... 9
Allegato n. 1 Requisiti professionali ... 10
Allegato n. 2 Scheda informativa dei requisiti strutturali generali ... 15
Allegato n. 3 Scheda informativa acconciatore ... 17
Allegato n. 4 Scheda informativa estetista ... 18
Allegato n. 5 Scheda informativa tatuatore/piercer ... 20
Allegato n. 6 Modelli Consenso Informato ... 23

BOZZA

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza di una disciplina organica, di tutte quelle attività che vengono definite come servizi alla persona ovvero come quel complesso di servizi/trattamenti che vanno ad incidere sul benessere fisico e psicofisico della persona, al fine di regolamentarne lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale.
La premessa fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia, è fatto obbligo di osservare le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) reperibile sul sito;
- Regolamento Locale di Igiene;
- Regolamento di Polizia Urbana reperibile sul sito;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria reperibile sul sito.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. attività di acconciatore: è l'attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (art. 2 c. 1 e c. 7 L .17/08/2005 n. 174);
2. attività di estetista: è l'attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986 n. 713 compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente (art. 1 L. 04/01/1990 n. 1);
3. attività di tatuatore: è l'attività comprendente la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti (art. 2 c. 1 lett. a Legge Regionale 23/07/2021 n. 13 d'ora in poi L.R.);
4. attività di piercer: è l'attività tesa alla perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura (art. 2 c. 1 lett. b) L.R. 23/07/2021 n. 13);
5. attività di centro esclusivo benessere: è l'attività dotata di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica (art. 4 bis c. 1 L.R. 27/02/2012 n. 3);
6. attività di discipline bionaturali: è l'attività che ha per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona attraverso pratiche, che tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali (art. 1 c. 2 L.R. 01/02/2005 n. 2).

Art. 3 - Titolo professionale attività di acconciatore

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale secondo quanto indicato nella L. 17/08/2005 n. 174, nel Regolamento Regionale 28/11/2011 n. 6, d'ora in poi R.R., e come riportato nell'allegato n. 1 per tutti i titoli professionali indicati negli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

BOZZA

Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati in Regione Lombardia a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.

Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

Art. 4 - Titolo professionale attività di estetista

Per esercitare l'attività di estetista è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale secondo quanto indicato nella L. 04/01/1990 n. 1, e nel R.R. 23/03/2016 n. 5.

Art. 5 - Titolo professionale attività di tatuatore e piercer

Per esercitare l'attività di tatuatore e piercer è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, secondo quanto previsto dalla L.R. 23/07/2021, n. 13 e nella Deliberazione di Giunta Regionale (DGR), 21/12/2021 n. XI/5796.

Art. 6 – Esercizio altre attività

Per esercitare l'attività di:

1. centro di esclusivo benessere;
2. discipline bionaturali;

non è necessario conseguire una specifica abilitazione professionale salvo eventuali modifiche normative successive.

Art. 7 - Forme giuridiche d'esercizio delle attività

Le attività dei servizi alla persona possono essere esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, ai sensi della normativa vigente.

Sia nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, che nel caso di imprese commerciali, tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Art. 8 - Esercizio dell'attività di estetista – tatuatore - piercer - informazione trattamenti

Prima di ogni trattamento estetico, il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing tutti i clienti devono sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato come da allegato n. 6 del presente Regolamento. Per i minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile. È in ogni caso, vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici come dispone la L.R. 23/07/2021, n. 13.

Art. 9 - Responsabile tecnico acconciatore - estetista

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore e di estetista deve essere designato, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

BOZZA

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, previa comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) secondo quanto previsto nell' art. 13.

Gli organi competenti in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffidano l'interessato a adeguarsi secondo quanto previsto nell'art. 16.

Art. 10 - Affitto di poltrona - cabina - postazione

E' consentito concedere l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori economici, esercenti l'attività dei servizi alla persona, iscritti presso la Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA e dei prescritti titoli abilitativi, affinché questi esercitino in piena autonomia la propria attività, mediante il contratto di affitto di poltrona/cabina/postazione, registrato all'Agenzia delle Entrate, contenente l'individuazione degli spazi dati in uso, che non potranno essere utilizzati nel contempo dal locatore.

È vietato l'uso promiscuo degli strumenti utilizzati.

Lo spazio utilizzato dalle diverse imprese deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività.

L'affittuario prima di iniziare l'attività deve presentare al SUAP apposita SCIA, di avvio attività così come prevista nell'art. 13 del presente Regolamento nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per la specifica attività.

Il soggetto concedente gli spazi deve presentare SCIA di variazione strutturale.

È fatto obbligo per l'affittuario, rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio stabiliti dal locatore, con possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato nel rispetto degli orari definiti dal locatore.

È obbligatorio altresì per ogni professionista esporre il proprio cartello dei prezzi effettuati nelle modalità di cui al successivo art. 16.

Trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA, il locatore e l'affittuario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura ognuno relativamente alle proprie prestazioni.

Art. 11 - Luogo di svolgimento dell'attività

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza del lavoro e abbattimento/superamento barriere architettoniche e aventi destinazione d'uso di artigianato di servizio.

In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le norme igieniche operative descritte nell'allegato n. 2 e le specifiche operative previste negli allegati n. 3, 4 e 5.

Non è ammesso lo svolgimento dei servizi alla persona in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese, titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:

a. di sua malattia o altro impedimento fisico;
b. di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
c. di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.

È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore ed estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi enti gestori.

L'attività di acconciatore ed estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza del lavoro e abbattimento/superamento barriere architettoniche e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

I locali utilizzati dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti di agibilità e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati e rispondenti alla vigente normativa.

Per la sola attività di tatuaggio e piercing è prevista la possibilità di svolgere l'attività al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, presentando la SCIA e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari così previsti dalla L.R. 23/07/2021, n. 13 e dalle Disposizioni attuative della stessa approvate con D.G.R. 21/12/2021 n. XI/5796, riportati nell'allegato n.5.

Art. 12 - Prestazioni accessorie

Le imprese che svolgono le attività oggetto del presente Regolamento possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti inerenti all'attività (cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli ecc.), purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie.

Le imprese che intendono cedere alla clientela i prodotti della propria attività anche on line, non hanno necessità di presentare alcuna SCIA.

Le imprese che intendono vendere altri prodotti non strettamente inerenti all'attività di servizi alla persona, quali a titolo meramente esemplificativo abbigliamento, accessori, integratori alimentari ecc. …, devono presentare la SCIA per esercizio di vicinato. La superficie destinata all'attività di vendita di detti prodotti non deve incidere sulle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dal Regolamento Locale d'Igiene e come successivamente riportate negli allegati dal n. 2 a 5. Tale attività commerciale deve costituire attività accessoria/secondaria rispetto a quella principale/prevalente.

Art. 13 - Avvio - Subingresso - Variazione – Cessazione- attività

Per l'avvio dell'attività e per ogni altra modifica che si rendesse necessaria per lo svolgimento della stessa è necessario presentare la SCIA dal portale "impresainungiorno.gov.it", secondo le indicazioni reperibili ai seguente link:

- Acconciatori
- Estetisti
- Tatuatori/Piercer
- Discipline bio-naturali

BOZZA

Alla SCIA devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica.

L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata. La ricevuta emessa ai sensi dell'art. 18-bis della L. 241/90, e s.m.i. ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

Se l'attività prevede un consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività, deve essere presentata la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per scarico acque, ex art. 124 D.lgs.03/04/2006, n. 152, contestualmente alla SCIA.

Art. 14 – Competenze uffici

Il servizio SUAP ricevuta la pratica provvede ai controlli formali e all'invio agli enti terzi (ATS, ufficio Polizia Amministrativa, ufficio tributi ecc.). L'istruttoria della pratica è svolta dall'ufficio Polizia Amministrativa secondo le modalità previste dall'art. 19 bis della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..

L'attività di verifica in loco delle attività è affidata al Servizio Polizia Annonaria.

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.

Art. 15 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività, e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:

1. l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 22,00, dal lunedì al sabato;
2. all'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
3. gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;
4. agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
5. gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al SUAP. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare anticipatamente al SUAP l'eventuale modifica "non occasionale" dell'orario di apertura e chiusura. L'orario scelto dovrà comunque tener conto che un responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

È prevista la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1° gennaio - 6 gennaio – Pasqua – Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 25 e 26 dicembre.

Nel caso di esercizi con attività esclusiva e/o prevalente di solarium, l'operatore potrà tenere aperto l'esercizio nella giornata di domenica per la sola attività di solarium. La deroga è finalizzata esclusivamente per consentire la prestazione di trattamenti abbronzanti.

Per tutto il mese di dicembre è facoltativo aprire gli esercizi nella giornata di domenica e nella festività dell'8 dicembre.

Modifiche agli orari ed al calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente articolo, sono adottati con ordinanza del Sindaco.

Art. 16 - Tariffe

L'esercente dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio.
In caso di vendita di prodotti o altri beni accessori inerenti alla propria attività, i prezzi degli stessi dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibile alla clientela.
La pubblicità visibile dall'esterno relativa alle tariffe dei trattamenti estetici non soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Art. 17 - Diffida e sospensione attività

Il servizio SUAP, a seguito di ricezione da parte degli organi preposti del verbale di violazione degli obblighi indicati nel presente Regolamento, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio salvo i casi di immediato adeguamento, previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente Regolamento il servizio SUAP adotta l'ordinanza di sospensione dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 10 giorni.

In caso anche di un solo verbale di violazione successivo al primo il servizio SUAP adotta l'ordinanza di sospensione dell'attività da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni.

Per le sole attività di tatuatore e piercer, svolte in assenza dei requisiti formativi e/o igienico sanitari, il servizio SUAP adotta l'ordinanza di sospensione immediata dell'attività.

Art. 18 - Divieto di prosecuzione:

Il servizio SUAP adotta l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività nelle seguenti ipotesi:

1. inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività di cui all'art. 17;
2. mancato ripristino, entro il termine concesso, dei presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito delle verifiche effettuate dagli organi competenti;
3. decadenza del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia;
4. svolgimento di prestazioni al domicilio del cliente di natura non occasionale o mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'attività.

Art. 19 - Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività dei servizi alla persona deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente.

Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, e, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art. 20 - Vigilanza e controlli

Il personale di Polizia Locale, della Forze dell'Ordine, nonché dell'ATS e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento sono

autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono tali attività, anche se trattasi di scuole, circoli privati o presso il domicilio dell'esercente.

Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo o la SCIA, nonché l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esibizione immediata in caso di controlli.

Art. 21 - Validità temporale

Le presenti disposizioni avranno validità temporale fino a quando non saranno revisionate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità.
In caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, prevarranno le disposizioni sovraordinate.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
È inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.
Per le attività esistenti vige obbligo di adeguarsi a tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento nel caso di variazioni sostanziali apportati ai locali e all'attività.

BOZZA

Allegato n. 1 Requisiti professionali

TIPOLOGIA ATTIVITA'	SOGGETTI ELEGGIBILI COMPONENTI DELL'IMPRESA	EVENTUALE ALTRO SOGGETTO ELEGGIBILE IN ALTERNATIVA	ANNOTAZIONI
ACCONCIATORE	- Titolare - Legale rappresentante - Socio lavoratore - Collaboratore familiare	Responsabile tecnico esterno	Il soggetto in possesso del requisito deve essere sempre presente nell'esercizio, durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
ESTETISTA	- Titolare - Legale rappresentante - Socio lavoratore - Collaboratore familiare	Responsabile tecnico esterno	Il soggetto in possesso del requisito deve essere sempre presente nell'esercizio, durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
TATUATORE/ PIERCER	- Titolare - Legale rappresentante - Socio lavoratore - Collaboratore familiare	Responsabile tecnico esterno	

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE - CANALI DI RICONOSCIMENTO IN REGIONE LOMBARDIA

CASISTICA	DESCRIZIONE
A	Corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico.
B	Corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un periodo di inserimento con durata complessiva di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di due anni.
C	Il periodo di inserimento della durata complessiva di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di cinque anni, unitamente ad apposito corso di formazione teorica, che può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuarsi nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato, svolto nel rispetto della normativa applicabile a tale istituto, con durata equivalente a quella prevista dal contratto nazionale di categoria. Il periodo di inserimento, anche con riguardo alla Casistica B, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta come titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo. Le mansioni ed il monte ore devono essere equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

BOZZA

D	Abilitazione all'esercizio dell'attività rilasciata da altra Regione Italiana, o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 6 dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 65/CSR del 29/03/2007).

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE - VALIDITA' ATTESTATI DI QUALIFICA BIENNALI RILASCIATI DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEI PREVIGENTI CRITERI FORMATIVI

CASISTICA	FATTISPECIE	CONSEGUENZA
1	Attestato ottenuto a seguito di percorso biennale di formazione professionale, avviato entro l'anno formativo 2008.	L'Attestato può essere validamente considerato ai fini del riconoscimento del requisito professionale (*).
2	Attestato ottenuto a seguito di percorso biennale di formazione professionale avviato a partire dall'anno formativo 2010.	L'Attestato, di per sé solo, non può essere validamente considerato ai fini del riconoscimento del requisito professionale. E' necessaria l'integrazione con il corso annuale di specializzazione, ovvero con il periodo di inserimento lavorativo.

(*) Solo a partire dal 18/08/2008, data coincidente con la pubblicazione nel Burl del D.d.u.o. n. 8506 del 30/07/2008 *(Bollettino n. 34, serie ordinaria, 18 agosto 2008)* sono vigenti, per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti, gli attuali criteri formativi.
Il Decreto dirigenziale sopra citato, infatti, prevede che le disposizioni relative ai nuovi percorsi formativi si applichino solo ai corsi biennali da avviare dopo la pubblicazione delle stesse nel Bollettino regionale. Ne consegue che il periodo transitorio, nel quale erano coesistenti entrambi i percorsi, è terminato in coincidenza con l'avvio dell'anno formativo 2010.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ESTETISTA - CANALI DI RICONOSCIMENTO IN REGIONE LOMBARDIA

CASISTICA	DESCRIZIONE
A	Corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito, <u>in alternativa tra di loro</u>: - da un corso di specializzazione della durata di un anno **<u>oppure</u>** - da 1 anno di inserimento presso un'Impresa di estetista

B	Contratto di apprendistato presso impresa di estetista, disciplinato dalla normativa settoriale, con durata equivalente a quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. Tale periodo di apprendistato deve essere seguito da **entrambi** gli step di seguito descritti: **1)** 1 anno di attività lavorativa qualificata, in qualità di dipendente a tempo pieno, svolta presso uno studio medico specializzato, oppure presso un'impresa di estetista. **2)** Corso regionale di formazione teorica, con durata minima di 300 ore, ad integrazione del periodo di attività lavorativa di cui al precedente punto 1). Solo il superamento di questo step finale consente di riconoscere il possesso del requisito professionale.
C	**Step 1:** Periodo, non inferiore a 3 anni complessivi, di attività lavorativa qualificata come dipendente o collaboratore familiare, svolta a tempo pieno presso un'Impresa di estetista. Tale periodo deve essere totalizzato entro il quinquennio antecedente l'iscrizione al corso regionale di cui allo step successivo. **Step 2:** Corso regionale di formazione teorica, con durata minima di 300 ore, successivo al periodo lavorativo, di cui al precedente Step 1, maturato nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso.
D	Attestati di qualifica professionale rilasciati da altre Regioni. Attestati di **specializzazione** di estetista rilasciati ai sensi dell'abrogata Legge regionale n. 95/1980. **Non validi gli attestati di sola qualificazione** (Parere CRA Lombardia)

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI TATUATORE/PIERCER CANALI DI RICONOSCIMENTO IN REGIONE LOMBARDIA

CASO	DESCRIZIONE
A	Corso regionale di qualificazione, accreditato in base al Quadro Regionale degli Standard professionali (QRSP) in Lombardia, aggiornato a seguito della DGR XI/5796 del 21/12/2021
B	***Per i corsi antecedenti l'aggiornamento del QRSP regionale (cfr. precedente punto A):*** Corso regionale di operatore di tatuaggio e piercing riconosciuto dalla Regione Lombardia, realizzato da un Ente accreditato nel sistema lombardo di formazione, a condizione che sia stato avviato o concluso entro il 28 luglio 2021. Non beneficiano dell'esenzione i corsi avviati dopo tale data, anche se superati con esito favorevole.
C	Soggetti con sede stabile di attività ubicata al di fuori dal territorio regionale lombardo ovvero all'Estero, qualora partecipino a Fiere o ad altri eventi pubblici, oppure utilizzino spazi di lavoro per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali situati nel territorio lombardo. Tali operatori sono comunque tenuti ad allegare alla Scia per l'avvio dell'attività copia dell'attestato finale del corso frequentato al di fuori del territorio lombardo, ovvero autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti formativi. Per quanto riguarda gli operatori esteri, nell'ipotesi in cui la professione o la formazione propedeutica alla professione non siano regolamentate nello Stato di provenienza, è richiesta un'autocertificazione attestante l'esercizio della professione di tatuatore e/o piercer per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 206/2007.

D	Personale di oreficerie, gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, o profumerie che effettuano la foratura del lobo auricolare, fermo restando il rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI TATUATORE/PIERCER - CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE

CASISTICA	DESCRIZIONE	FONTI
Piercers	Sono esentati dall'obbligo del possesso del requisito formativo per tatuaggi/piercing gli operatori delle seguenti tipologie di esercizi, qualora effettuino la sola attività di foratura del lobo auricolare: - Oreficerie/Gioiellerie - Farmacie - Centri estetica / benessere - Profumerie	DGR XI/5796 del 21/12/2021
Tatuatori	Sono esentati dall'obbligo del possesso del peculiare requisito formativo per tatuaggi/piercing gli operatori che svolgano la sola attività di dermopigmentazione, a condizione: - Che siano comunque in possesso del requisito professionale per attività di estetica. - Che abbiano frequentato uno specifico corso di formazione erogato dal fabbricante del dermografo o dal suo mandatario o da un altro ente competente	Nota Mi.S.E. prot. n. 18706 del 20/01/2017 Parere Commissione Regionale Artigianato Lombardia

REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI TATUATORE/PIERCER - CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE

CASISTICA	DESCRIZIONE	FONTI
Tatuatori	Sono esentati dall'obbligo del possesso del peculiare requisito formativo per tatuaggi/piercing gli operatori che svolgano la sola attività di microblading o trucco semipermanente, a condizione che siano comunque in possesso del requisito professionale per attività di estetica.	Parere Commissione Regionale Artigianato Lombardia

BOZZA

Estetisti	Non è assoggettata al possesso del peculiare requisito professionale di estetista l'attività di sola applicazione / decorazione di unghie artificiali. L'obbligo della qualifica professionale, per converso, ricorre nel caso dell'attività di ricostruzione unghie	Pareri Commissione Regionale Artigianato Lombardia

BOZZA

Allegato n. 2 Scheda informativa dei requisiti strutturali generali

A) REQUISITI STRUTTURALI

Tutti gli ambienti destinati ad accogliere le attività di cui al presente regolamento devono essere in possesso di agibilità ed essere in regola con l'accessibilità anche ai portatori di handicap e con difficoltà motorie ai sensi della Legge 13/1989 e L.R. 6/1989. Entrambe le situazioni devono essere dichiarate
Se l'attività si svolge in condomini, dovrà essere presentato il nulla osta da parte dell'assemblea in caso fosse necessario al pubblico usufruire delle parti comuni del fabbricato, in tal caso anche queste ultime devono essere dotate di agibilità
Gli edifici, sorti prima dell'entrata in vigore delle norme sopracitate, e/o non oggetto di intervento con opere edilizie, non superiori alla manutenzione straordinaria, sono esclusi dall'obbligo di presentazione di relativa istanza di adeguamento alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le altezze dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 3.4.7 del Regolamento Locale di Igiene: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc.
Se l'attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l'acquisizione della deroga art. 65 D.lgs. 81/08, da richiedere presso l'ATS territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (*), è richiesto un impianto di trattamento dell'aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest'ultima conforme a quanto previsto dagli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento Locale di Igiene
L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5.
La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (**), ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento Locale di Igiene.
I pavimenti dell'esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento Locale di Igiene.
Le pareti dell'esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento Locale di Igiene
Il servizio igienico deve possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso o asciugatori/essiccatori ad aria calda. Il pavimento deve essere facilmente lavabile e le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento.
Nel caso in cui il servizio igienico sia privo di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata assicurando i ricambi minimi previsti dal R.L.I. Nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzati alla detersione della persona. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antibagno del servizio igienico, può essere usato come spogliatoio nel caso in cui i lavoratori siano tre (compreso il titolare) con una superficie di almeno 3 mq., libera da arredi, attrezzata con armadietti. Se sono presenti oltre 10 addetti deve essere previsto un vano ad uso esclusivo di spogliatoio avente una superficie minima pari a 10 mq. e, comunque, non meno di 1 mq. per ogni lavoratore potenziale utilizzatore contemporaneo. Lo spogliatoio deve avere un'aerazione tramite una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie pavimentata, avere pavimento facilmente lavabile, pareti rivestite da materiale impermeabile e facilmente lavabile, per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento.

Per attività con superficie complessiva fino a mq. 70 e quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; nel caso di superficie complessiva superiore a mq. 70 e presenza di lavoratori superiore a tre unità contemporaneamente presenti è necessario prevedere due bagni distinti.
Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell'art. 3.4.22 del Regolamento Locale di Igiene, deve essere accessibile dall'interno dell'esercizio e ad uso esclusivo dell'attività ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento Locale di Igiene. Inoltre, deve essere dotato di: • regolare antibagno; • lavello a comando non manuale; • porta dell'antibagno del tipo a tenuta; • pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso; • pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile. In caso di subingresso, deve essere presentata la dichiarazione dell'Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL'ART. 3.12.9 DEL REGOLAMENTO LOCALE IGIENE

La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.

C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

È richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
È richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.

D) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE DEGLI ARNESI DA LAVORO

Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi non monouso quali spazzole, pettini, supporti per taglienti, ecc. così come previsto dell'art. 3.12.9 del Regolamento Locale di Igiene.
Qualora vengano utilizzati taglienti non monouso (forbici e tronchesini per manicure e pedicure, rasoi, ecc.) si deve predisporre idonea procedura di disinfezione e sterilizzazione e dotare l'esercizio di apparecchiatura per la sterilizzazione di tali strumenti.

(*) Aerazione naturale diretta:
- deve essere garantita da serramenti apribili ai sensi dell'art. 3.4.21 del Regolamento Locale di Igiene, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato.

(**) Superfici dei locali:
- un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 4 ai sensi dell'art. 3.12.8 del Regolamento Locale di Igiene.

N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica legislatura di settore.

BOZZA

Allegato n. 3 Scheda informativa acconciatore

A) - REQUSITI STRUTTURALI

Il locale deve articolarsi nei seguenti spazi:
- ricezione-attesa;
- zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi;
- zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria; le suddette operazioni possono svolgersi nella zona lavaggio purché la stessa sia dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria;
- zona operativa, dotata di poltrone lavoro per il taglio, acconciatura e asciugatura capelli (postazione di lavoro);

I lavatesta non sono considerati postazioni di lavoro.

Per l'attività di semplice manicure e pedicure dovrà essere previsto un box con lavabo di superficie minima di 4 mq.

B) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE

Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Il personale deve:

- essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.

Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

BOZZA

Allegato n. 4 Scheda informativa estetista

A) – REQUISITI STRUTTURALI

Gli esercizi di estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro.

L'ambiente di lavoro può essere diviso in box a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a mt. 2, in modo da consentire l'areazione e l'illuminazione naturale indiretta, e con superficie minima di 5 mq. Per box utilizzati per semplice manicure e pedicure, per pulizia e trucco viso, per solarium viso o integrale in assetto verticale" a doccia" la superficie minima potrà essere ridotta a mq.4.

Gli impianti di sauna, bagno turco e loro combinazioni e variazioni commerciali, che in ogni caso richiedono l'accesso del cliente all'interno degli impianti, sono computati secondo la superficie effettivamente occupata, da ritenersi quindi una superficie operativa dell'esercizio.

Nel box o vano di estetica, ad esclusione di quello utilizzato per apparecchi UV, deve essere presente un lavabo; nel caso in cui siano effettuati trattamenti al corpo, quale applicazione di fanghi, deve essere previsto un box doccia. Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.
I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o box, aventi altezza pari a quella dell'apparecchio UV per evitare la diffusione del caldo nel corridoio o negli ambienti vicini.
Gli esercizi per estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito per i prodotti cosmetici, i materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, i contenitori per i rifiuti, per la biancheria sporca e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
- essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- informare preventivamente il cliente riguardo a:
  - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
  - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.

B) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L. 1/90 e s.m.i..

BOZZA

Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

C) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE

Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.

Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.

Nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione.

La documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

D) UTILIZZO LAMPADE UV NEI CENTRI ESTETICI E DI SOLARIUM

Le apparecchiature impiegate per l'abbronzatura devono rispettare i requisiti delle norme IEC e CEI 60335-2- 27 ed essere di tipo 1, 2, 3.

Ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015, n. 206, è proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.

BOZZA

Allegato n. 5 Scheda informativa tatuatore/piercer

A) REQUISITI STRUTTURALI

Le strutture nelle quali si effettuano tatuaggio/ piercing devono disporre dei seguenti locali: - locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata, di superficie minima pari mq. 9; - locale dove si effettua il tatuaggio o piercing di superficie minima (escluso servizio igienico e ripostiglio) pari ad almeno mq. 14, con larghezza minima di mt. 3; - uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso. In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati i presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. "L'area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione; - i pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; - il locale o vano d'attesa deve essere separato a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredato, di mq. non inferiori a 9; - lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti civili/abiti da lavoro); -i locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa, devono essere dotati di lavamani accessoriato con rubinetteria a comando non manuale (ad esclusione del comando a leva);
è vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa;
- i locali destinati allo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di pulizia/manutenzione delle varie fasi delle attività, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative statali e locali applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso; - in tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti; - i medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione, anche di emergenza, ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili; - gli esercizi devono prevedere locali o spazi accessori, separati e attrezzati con idonei contenitori, per il deposito: - del materiale pulito necessario all'attività, compresa la biancheria; - del materiale sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti; - dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia; - in particolare, la biancheria pulita (lavata con prodotto detergente e disinfettante) deve essere custodita in luogo protetto; - ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore; - in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti o all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; - il locale spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietti a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro); - tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso;

BOZZA

B) – DICHIARAZIONI ATTREZZATURE

È obbligatorio l'utilizzo di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina e camice monouso.
Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.
L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.
Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.
Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.
È necessario acquisire il consenso informato dell'utente.
È necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, si specifichino:

- sottoscrizione del modulo di consenso informato;
- data dell'intervento;
- nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
- rapporto dettagliato dell'intervento;
- autocertificazione da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiari di non avere in corso terapia farmacologia che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

Devono essere utilizzati pigmenti colorati conservati in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura e conformate in maniera tale da impedire la reintroduzione del liquido.

C) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE

Secondo le linee guida, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2006, sull'igiene delle mani, l'operatore deve:
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
- essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso che devono essere mantenute in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del materiale non monouso deve essere realizzata, con acqua calda e fredda, in spazi adeguati su banco di lavoro provvisto di lavello in acciaio, o materiale equivalente, e di autoclave;
- nell'esercizio devono essere disponibili il protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività nonché quello relativo alla corretta gestione dei rifiuti;
- presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

D) FIERE

Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing nell'ambito di raduni, convention o manifestazioni pubbliche comunque denominate devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
In particolare, devono essere rispettate almeno le prescrizioni previste dal decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004, nonché le specifiche disposizioni contenute nel regolamento locale di igiene.
Sono comunque requisiti minimi indispensabili:

- presenza di lavandino con acqua corrente, calda e fredda, e potabile;
- separazione e delimitazione delle aree in cui vengono eseguite le prestazioni

mediante pareti facilmentelavabili e disinfettabili;
- visione della prestazione al pubblico consentita attraverso pannelli trasparenti di separazione;
- presenza di contenitori appositi per rifiuti;
- presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;
- utilizzo preferenziale di materiale monouso.

Il soggetto organizzatore deve inoltre provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento all'allegato IV del medesimo, per quanto applicabile.

È infine onere del soggetto organizzatore ottemperare ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente (ad es.: concessioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico; autorizzazioni temporanee in deroga impatto acustico; autorizzazioni temporanee di vendita di prodotto alimentari o non alimentari; segnalazione certificata di inizio attività; compatibilità paesaggistica, storico o culturale).

È comunque fatta salva ogni ulteriore prescrizione prevista da normative speciali, quali, ad esempio, le normative in tema di prevenzione incendi e primo soccorso.

BOZZA

Allegato n. 6 Modelli Consenso Informato

CONTENUTI DEL CONSENSO INFORMATO OBBLIGATORIO

TATUAGGIO - CONSENSO INFORMATO

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

in via _____

tel. _____

identificato/a con documento _____

(tipo di documento) _____

numero _____

rilasciato da _____

in data _____

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a. il tatuaggio è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*) _____

_____

b. per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
c. sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
d. in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
e. non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
f. è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.
Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

_____

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016.

BOZZA

TATUAGGIO - CONSENSO INFORMATO IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

in via _____

tel. _____

identificato/a con documento

(tipo di documento) _____

numero _____

rilasciato da _____

in data _____

in qualità di genitore o tutore del minore _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

In via _____

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a. il tatuaggio è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*) _____

_____

b. per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
c. sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
d. in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
e. non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
f. è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;
g. è vietato eseguire tatuaggi su minori di anni 16.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.
Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

_____

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016.

BOZZA

PIERCING - CONSENSO INFORMATO

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

in via _____

tel. _____

identificato/a con documento

(tipo di documento) _____

numero _____

rilasciato da _____

in data _____

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a. il tatuaggio è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*) _____

_____;

b. per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
c. sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
d. in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
e. non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
f. è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.
Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

_____

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016.

BOZZA

PIERCING - CONSENSO INFORMATO
PER IL PIERCING IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI
PER IL SOLO PIERCING AL LOBO DELL'ORECCHIO IN CASO DI MINORE DI 14 ANNI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

in via _____

tel. _____

identificato/a con documento
(tipo di documento) _____

numero _____

rilasciato da _____

in data _____

in qualità di genitore
o tutore del minore _____

nato/a a _____

nato/a il _____

residente a _____

In via _____

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a. il piercing è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*) _____
_____
b. per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
c. sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
d. in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
e. non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
f. è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;
g. è vietato eseguire piercing su minori di anni 14, ad eccezione del solo piercing al lobo dell'orecchio.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.
Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

_____

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016.

BOZZA